## <u>Ufficio del Presidente del Tribunale</u>

## Ordinario di Firenze

## Ricorso ex. artt. 702 bis clc e e 84 e 99 D.P.R. 115/02

II	sottoscritto	Avv.				con	studio		in
		profe	essionista	iscritto	nell'elenco	dei	difensori	per	il
patrocinio t	enuto dall'Ordir	ne degli A	vvocati di	Firenze	, in qualità	di dif	ensore di	fiduc	ia
del Sig									
II sottoscrit	to procuratore i	ndica ai fii	ni delle co	munica	zioni di cand	elleri	a il segue	nte fa	ЭX
	ed il se	guente ind	dirizzo ped	=			(all.1)		
		р	remesso						
- che il s	ottoscritto dife	nsore ha	prestato	e pres	ita a tutt'o	ggi la	a propria	ope	ra
professiona	ale quale dife	nsore di	fiducia	del del	Sig		_ imputa	to n	el
procedimer	nto penale n°		del Tribun	ale di Fi	renze; (all.2	)			
- che, in	data	_ è stata	deposita	ata istar	nza di amm	nissio	ne al pat	rocin	io
debitamen	ite corredata d	i autocert	ificazione	sui red	diti, di foto	copia	del docu	ımen	to
d'identità,	codice fiscale	e richiesta	a all'Amba	asciata d	della	di	attestazio	ne d	ei
redditi dell	l'istante nel suo	paese d'	origine, e	comunq	ue, di tutti i	requ	isiti previs	ti dal	la
vigente no	ormativa; (all.3)								
- che in da	ta, veni	va emess	o e letto i	n udienz	e decreto d	i rige	tto dell'ista	ınza	di
ammission	e al patrocinio p	resentata	con la se	guente	testuale ed	integ	rale motiva	azion	e:
ш 	" (all.4	1)							

## tanto premesso si osserva quanto segue

Lette le motivazioni del notificato decreto di rigetto di ammissione al patrocinio le stesse non appaino in alcun modo condivisibili.

Il Giudice, infatti, ritiene immeritevole l'istante del beneficio richiesto in considerazione dei precedenti penali di questi ed ancora del possesso di eroina e di una somma di danaro incompatibile col dichiarato reddito nullo.

In assenza di chiare indicazioni legislative su quale sia l'attività che il giudice dovrebbe svolgere al fine di decidere o invece negare la richiesta ammissione al patrocinio si evidenzia come la Corte Costituzionale, nella sentenza n°144 del 1992, ha testualmente affermato "Mette conto infine rilevare" ..... "che la mancanza di un automatismo tra accertamento del reddito ai fini fiscali ed accertamento del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta un appesantimento del procedimento di concessione del beneficio, nè l'autonomia della verifica della << non abbienza>> ha l'effetto di frapporre di fatto ostacoli all'attuazione della garanzia costituzionale. Ed infatti la procedura per l'ammissione al beneficio (art.6) è disegnata dal legislatore in modo tale da non lasciare spazio ad alcuna verifica o controllo preventivi da parte del giudice competente ad accordare il beneficio."....."Ma il giudice che riceve l'istanza non è tenuto, nè può entrare nel merito dell'autocertificazione; egli deve solo valutare che ricorrano le condizioni per l'ammissione al beneficio<<alla stregua dell'autocertificazione>> (art. 6); non può quindi valutarne l'attendibilità, ma deve solo verificare che l'ammontare dei redditi esposti sia, o meno, compreso nel limite di legge e, all'esito di tale controllo documentale (e quindi rapido), accordare, o negare, il beneficio richiesto. Tale procedura snella è pienamente attuativa del dettato costituzionale perchè la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve necessariamente essere assicurata in tempi brevi e sarebbe incompatibile con controlli ed indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito dell'istante (soprattutto se riveste la qualità di imputato). Indagini e controlli possono essere esperiti successivamente; ed infatti è successivamente che l'intendente di finanza (cui è inviata copia

dell'istanza dell'interessato), <<verifica l'esattezza ... dell'ammontare del reddito attestato dall'imputato>> (art. 6, 3 co.), disponendo eventualmente anche un controllo a mezzo della Guardia di finanza.

Pare pertanto di potersi affermare che il Giudice che ha rigettato l'istanza, il quale ha valutato preventivamente il contenuto dell'autocertificazione invece di valutare esclusivamente se i redditi dichiarati superano o meno i limiti di legge, non abbia rispettato quanto dettato dalla normativa sul gratuito patrocinio come interpretata dalla Corte Costituzionale nella sentenza citata; la normativa affida, infatti, la concreta valutazione di quanto autocertificato dal soggetto istante, non al Giudice ma ad altro soggetto (id est alla Guardia di Finanza), affinché possa e debba in concreto, ma in momento successivo all'istanza, verificare se ricorrono o meno i parametri di concessione del beneficio dichiarati.

Afferma ancora la Corte Costituzionale nella medesima sentenza: <u>Ciò fa tenendo</u> <u>conto che l'obiettivo della verifica è l'accertamento non già dei presupposti della pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria, bensì di un dato di fatto rivelatore dello stato di <u>abbienza dell'istante. A seguito di tali accertamenti e verifiche, se risulta un reddito superiore al limite legale, l'intendente di finanza propone al giudice competente la revoca (ex tunc) o la modifica (ex nunc) del beneficio, con gli effetti recuperatori (e le rispettive decorrenze) previsti dall'art. 11 in favore dello Stato".</u></u>

Tanto basta per poter affermare che il Giudice del Tribunale di Firenze doveva ammettere l'istante al patrocinio, lasciando alla competente autorità, come previsto dalla legge, la verifica delle dichiarazione rese nell'istanza; si osserva inoltre come, nonostante l'indubbia esistenza di precedenti penali a carico del ....... debitamente citati dal Giudice del rigetto, nessuna delle sentenze di condanna irrevocabili riportate riguarda la commissione dei reati descritti nell'art. 76 comma 4 bis DPR 115/02, ostative al beneficio richiesto.

Nè il tenore di vita dello, tossicodipendente, senza fissa dimora,
ricorrente "assai frequentemente agli aiuti in cibo, vestiario e beni di prima necessità
forniti dalla Caritas e dalla Comunità di Don Santoro delle Piagge" (come testualmente
affermato alla pagina dell'istanza di ammissione al patrocinio allegata sub 3) al presente
ricorso), appare incompatibile con quanto dal medesimo dichiarato.
per tali motivi ricorre
ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 al Presidente del Tribunale di Firenze
avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio presentata dal
Sig emesso e notificato in data dal Tribunale di Firenze
affinché, previ gli incombenti di rito Voglia: - preliminarmente revocare il decreto di
rigetto notificato, - nel merito ammettere l'imputato a patrocinio a spese
dello Stato .
Con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento.
Con riserva di chiedere l'ammissione al patrocinio delloStato nel presente
procedimento.
Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara per meri fini fiscali

Avv. \_\_\_\_\_

che il valore della controversia è fino a €

Firenze, \_\_\_\_\_

lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario	addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte
d'Appello di Firenze, su richiesta dell'	ho notificato copia del presente
atto, per ogni effetto di legge, al Sig.	Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze, sua sede, Viale	Guidoni 61, 50127 Firenze nel domicilio
suindicato mediante consegna di copia cor	forme all'originale a mani di